

Ai Sigg.ri Associati

Loro Sedi

Circolare n. 12 del 10/11/2011

1- Il nuovo redditometro

2- La difesa in tema di indagini finanziarie.

(art. 32 comma 1 num. 2 e 7 D.P.R. 600/73)

IL NUOVO REDDITOMETRO

Martedì 25 ottobre 2011, l'**Agenzia Entrate** ha presentato il **nuovo redditometro** che, dopo una fase di sperimentazione che dovrebbe terminare entro fine febbraio 2012, sarà utilizzato per i controlli relativi al **periodo d'imposta 2009 (e seguenti)**.

Il cosiddetto **redditometro** altro non è che uno strumento utilizzato dall'Amministrazione Finanziaria nell'attività di accertamento dell'evasione fiscale delle **persone fisiche**. Se lo spirito degli studi di settore è quello di standardizzare il reddito delle imprese e dei professionisti, per trovare tra i non allineati (o non congrui) i possibili evasori, quello del **redditometro è di ricostruire il reddito presunto di una persona fisica (o meglio, di una "famiglia fiscale")** partendo **dal tenore di vita (consumi e investimenti effettuati)**.

Per la stima della coerenza verranno prese in considerazione più di **cento voci**, indicative di capacità di spesa, divise in sette categorie:

- abitazione (abitazione principale, altre abitazioni, mutui, ristrutturazioni, collaboratori domestici, arredi, utenze, ecc.);
- mezzi di trasporto (auto, minicar, caravan, moto, barche, ecc.);
- contributi e assicurazioni (contributi previdenziali, responsabilità civile, incendio e furto, vita ecc.);
- istruzione (asili nido, scuola per l'infanzia, primaria e secondaria, corsi di lingue straniere, master, ecc.);
- attività sportive e ricreative e cura della persona (sport, iscrizioni a circoli, cavalli, abbonamenti pay-tv, alberghi, centri di benessere, viaggi, ecc.);
- altre spese significative (oggetti d'arte e antiquariato, gioielli, donazioni, ecc.);
- investimenti immobiliari e mobiliari netti (valutazione separata fra biennio precedente e anno di stima).

La metodologia di stima si riferisce a **gruppi omogenei di "famiglie"**, differenziate **per aree geografiche**: sono stati individuati 11 gruppi rappresentativi della compagine familiare (coppie o single differenziati in base all'età, alla presenza o meno di figli, al numero di figli, ecc.), ai quali sono stati poi applicati criteri di appartenenza geografica (nord ovest, nord est, centro, sud e isole).

Con il nuovo strumento non verrà ricalcolato un reddito puntuale (come avviene per gli studi di settore) ma verrà determinato **un indice di coerenza** tra le entrate (dichiarate) e lo stile di vita. L'indice potrà evidenziare:

- un **rischio basso**. Dovrebbe essere tollerato e quindi non dovrebbe produrre conseguenze;
- un **rischio medio**. In questo caso si verrà selezionati per metodi di **accertamento induttivi**;
- un **rischio alto**. In questo caso sono previsti **controlli ordinari più approfonditi**.

Per il futuro, a partire dalle dichiarazioni dei redditi 2011 da spedire nel 2012, il contribuente potrà disporre di un software per analizzare la propria **posizione di rischio, prima di presentare la dichiarazione dei redditi**.

LA DIFESA IN TEMA DI INDAGINI FINANZIARIE E BANCARIE
(ART. 32 COMMA 1 NUM. 2 E 7 D.P.R. 600/73)

In materia di **indagini finanziarie e bancarie** ai fini della **ricostruzione presuntiva del reddito del contribuente**, il fisco può acquisire presso banche, la società Poste italiane e altri intermediari, tutti i dati relativi ai flussi finanziari e alle disponibilità di qualsiasi genere, titoli e valori in qualche modo riconducibili al contribuente verificato.

Le **movimentazioni finanziarie accertate non giustificate e non coerenti** con il tenore di vita e del volume di affari relativo all'attività esercitata dal contribuente integrano di per sé una **presunzione legale relativa di maggiori ricavi o compensi non dichiarati**.

Recenti sentenze della Suprema Corte (n. 21132 e n. 20449 del 2011) hanno ribadito la legittimità dell'accertamento fondato sulle presunzioni connesse alle **movimentazioni, in entrata ed in uscita**, sui **conti correnti** intestati non solo al soggetto accertato ma anche a persone a queste legate, come familiari e terzi (ad esempio conti cointestati).

Inoltre, la richiesta di informazioni finanziarie è diretta anche ai rapporti su cui si è autorizzati a operare in virtù di **ruoli di rappresentanza**, con poteri di firma, di persone giuridiche titolari del rapporto, o di **deleghe**, anche occasionali, **procure e mandati** ricevuti o rilasciati da terzi.

Per vincere tale **presunzione relativa** dell'ente accertatore **il contribuente deve fornire una prova specifica** sulle **singole operazioni attive e passive** risultanti dalla documentazione finanziaria.

In particolare il contribuente può essere chiamato a **giustificare sia i versamenti che i prelevamenti dai conti correnti a lui intestati o contestati**.

La presunzione sui **versamenti** riguarda tutti i contribuenti, a prescindere dalla tipologia di reddito prodotto o dichiarato. In questo caso si deve **fornire la prova documentale contraria** alla ricostruzione dei verificatori, dimostrando che le operazioni di versamento sono state già sottoposte a tassazione oppure riguardano operazioni non rilevanti ai fini impositivi.

I contribuenti sono quindi chiamati a **conservare i documenti** che attestano, ad esempio, **rimborsi, prestiti, mutui, risarcimenti di danni** oppure tutta la documentazione relativa a **titoli di credito quali assegni, cambiali o polizze assicurative**.

Quanto alla presunzione di maggior ricavi o compensi sui **prelevamenti**, opera solamente nei confronti dei titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa.

Per evitare la riclassificazione come ricavi o compensi **delle somme prelevate** devono essere indicati i soggetti **effettivamente beneficiari dei prelevamenti** o, in alternativa, occorre dimostrare che tali movimenti risultano annotati nelle scritture contabili.

Invitiamo quindi il contribuente/cliente a conservare la documentazione idonea a dimostrare la natura, l'origine e la destinazione delle movimentazioni finanziarie in modo oggettivo e documentato.

Per ogni eventuale chiarimento potete fissare un appuntamento con il consulente fiscale.

UPPI - Ancona